



## CITTA' DI ALESSANDRIA

1810000000 - SETTORE Sviluppo Economico, marketing territoriale, sanità, ambiente e protezione civile

SERVIZIO 1810000000 - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE, SANITÀ, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

N° DETERMINAZIONE  1640	<b>OGGETTO:</b> Piano Esecutivo Convenzionato "Ex Mercato Ortofrutticolo", sito in Alessandria, area compresa tra Viale Teresa Michel, Via Donizzetti, Via Vinzaglio, Via Rossini - Proponente società Habitarea S.r.l. - Fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, della L.R. 14.12.1998 n. 40, della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 - Esclusione dalla Fase di Valutazione
NUMERO PRATICA  92- Pratica N. 18100	

ASSUNZIONE DI IMPEGNO

E S	Cap.	Importo		Anno/Numero		Sub. Impegno	Bilancio	Note
		±	Euro	Impe.	Acce.			

DIVENUTA ESECUTIVA 14 giugno 2018



## **CITTA' DI ALESSANDRIA**

**1810000000 - SETTORE Sviluppo Economico, marketing territoriale, sanità, ambiente e protezione civile**  
**SERVIZIO 1810000000 - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE, SANITÀ, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE**

Det. n. 1640 / Pratica N. 18100 - 92

**OGGETTO: Piano Esecutivo Convenzionato "Ex Mercato Ortofrutticolo", sito in Alessandria, area compresa tra Viale Teresa Michel, Via Donizzetti, Via Vinzaglio, Via Rossini - Proponente società Habitarea S.r.l. - Fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, della L.R. 14.12.1998 n. 40, della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 - Esclusione dalla Fase di Valutazione**

### **IL DIRETTORE**

#### **PREMESSO CHE**

con nota datata 07.03.2018 prot. n. 1254 l'autorità competente Settore Urbanistica e Patrimonio – Servizio Programmazione e Pianificazione Attuativa della Città di Alessandria ha inviato all'Organo Tecnico Comunale per la V.I.A. e la V.A.S. la documentazione per l'avvio del procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, della L.R. 14.12.1998 n. 40, della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, del Piano Esecutivo Convenzionato "Ex Mercato Ortofrutticolo", sito in Alessandria, area compresa tra Viale Teresa Michel, Via Donizzetti, Via Vinzaglio, Via Rossini - proponente società Habitarea S.r.l. (come stabilito dall'art. 3 bis della L.R. n. 56/1977);

con nota datata 26.03.2018 protocollo n. 24488 l'Organo Tecnico comunale per la V.I.A. e la V.A.S. ha comunicato l'avvio del procedimento relativo alla verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto, convocando contestualmente la prima seduta della Conferenza dei Servizi in modalità sincrona e simultanea per l'acquisizione del parere di ARPA Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est, ASL AL e Provincia di Alessandria, in quanto soggetti con competenza ambientale ai sensi della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016;

in data 13/04/2018 si è svolta la Conferenza dei Servizi in modalità sincrona e simultanea, cui ha partecipato il tecnico incaricato dalla Società proponente Habitarea S.r.l., ma non hanno partecipato ARPA, ASL AL e Provincia di Alessandria, pur avendo inviato i rispettivi parere in tempo utile prima della Conferenza dei Servizi.

#### **CONSIDERATO CHE**

il termine per la conclusione del procedimento è fissato entro il 24.06.2018 (90 giorni dall'avvio del medesimo, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);

in data 02.05.2018 si è tenuta la riunione dell'Organo Tecnico Comunale, istituito con D.G.C. n. 311 del 30.11.2011 per l'espletamento dei compiti assegnati al Comune dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), al fine di approfondire la disamina dell'intervento in oggetto prima della conclusione del procedimento e di esprimere il proprio parere motivato;

la documentazione relativa alla verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S. del Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto è stata pubblicata sul sito Web della Città di Alessandria ed è stato effettuato l'avviso di avvenuto deposito all'Albo Pretorio comunale per una durata di 30 giorni, al termine dei quali non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

VISTO

il "Documento tecnico preliminare" (posta agli atti), predisposta dal tecnico incaricato dal soggetto proponente, contenenti le indicazioni relative alle caratteristiche dell'intervento e l'analisi dei suoi impatti potenziali sull'ambiente.

CONSIDERATO CHE

la Valutazione previsionale di impatto acustico era già stata trasmessa dal Servizio Tutela dell'Ambiente della Città di Alessandria ad ARPA per l'acquisizione del parere di competenza, reso con nota Pratica ARPA n. G07\_2017\_00101 - ns. protocollo di acquisizione n. 7000 del 27.01.2017, dalle cui conclusioni risulta che l'insediamento in progetto è compatibile con il clima acustico dell'area salvo il rispetto delle prescrizioni dettagliate nel parere stesso;

il Servizio Tutela dell'Ambiente della Città di Alessandria, con nota datata 03.02.2017 protocollo n. 8967, aveva trasmesso al proponente società Habitarea S.r.l. il parere ARPA, precisando le ulteriori prescrizioni da rispettare per la realizzazione dell'intervento, secondo quanto riportato nella Valutazione previsionale di clima acustico dal tecnico esperto in acustica ambientale incaricato;

il parere ARPA e la nota del Servizio Tutela dell'Ambiente di cui ai due capoversi precedenti sono stati inviati ad ARPA, ASL AL e Provincia di Alessandria nonché all'Organo Tecnico Comunale per la V.I.A. e la V.A.S..

PRECISATO CHE

il Piano Esecutivo Convenzionato "Ex Mercato Ortofrutticolo" riguarda la riqualificazione a livello urbanistico di uno spazio urbano che prevede la realizzazione di un unico ambito a destinazione terziario-commerciale con riorganizzazione della viabilità esterna di collegamento (tramite realizzazione di due nuove rotatorie) e formazione di spazi per parcheggi, spazi pedonali e piste ciclabili;

i dati catastali del sito interessato dal Piano Esecutivo Convenzionato sono: Foglio 132 Mappale 344 parte di proprietà Habitarea.

CONSIDERATO CHE

il Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. definisce al Titolo II della Parte Seconda le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di piani e programmi e stabilisce all'art. 35 che le regioni, ove necessario, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del Decreto Legislativo entro 12 mesi dall'entrata in vigore, trascorso tale termine trovano diretta applicazione le norme nazionali ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili;

in attesa dell'adeguamento dell'ordinamento regionale con apposita legge trova pertanto applicazione, nel caso della Regione Piemonte, l'art. 20 della Legge Regionale 14.12.1998 n. 40 e s.m.i., il quale prevede l'adozione e l'approvazione di determinati piani e programmi alla luce dell'analisi di compatibilità ambientale;

con D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 la Regione Piemonte ha approvato i "Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi";

con D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 la Regione Piemonte ha approvato le "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)", che contengono gli indirizzi e i criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di V.A.S. per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, delle varianti agli strumenti urbanistici e degli strumenti urbanistici esecutivi, il cui Allegato 1 sostituisce, integrandolo, l'Allegato II della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 inerente indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

la L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i.:

Determinazione Dirigenziale del 14 giugno 2018 n. 1640

- definisce all'art. 3 bis i principi generali relativi all'integrazione della Valutazione Ambientale Strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
- prevede all'art. 43, comma 2 che *"Il progetto di piano esecutivo comprende gli elaborati di cui all'articolo 39, è assoggettato alle procedure di cui all'art. 40, comma 7"*;
- prevede all'art. 40, comma 7) che siano sottoposti alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. i piani particolareggiati attuativi di PRG che non sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. n. 40/1998 e che non sono sottoposti a VAS o a verifica i piani particolareggiati che non comportano variante quando lo strumento sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. n. 40/1998, ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste;

il Piano Esecutivo Convenzionato in esame non risulta ricompreso in pianificazioni sovraordinate, già sottoposte al procedimento di V.A.S., che abbiano definito per l'area di intervento l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste, per cui ai sensi della normativa attualmente in vigore risulta assoggettato alla fase di verifica preventiva della V.A.S..

#### PRESO ATTO CHE

ai sensi dell'art. 3 bis, comma 7, dalla L.R. 05.12.1977 n. 56, per gli strumenti di pianificazione sottoposti alla legge stessa, l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente;

in base alla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e alla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, l'autorità competente assicura lo svolgimento delle proprie funzioni attraverso il proprio Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i. per l'espletamento delle procedure di Valutazioni d'Impatto Ambientale (V.I.A.) di progetti di opere ed interventi e di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi (V.A.S.), che è stato istituito dall'Amministrazione Comunale mediante D.G.C. n. 311 del 30.11.2012.

#### VISTI

Il verbale della seduta del 13/04/2018 della Conferenza dei Servizi convocata in modalità sincrona e simultanea per l'acquisizione del parere dei soggetti con competenza ambientale ARPA Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est, ASL AL e Provincia di Alessandria (posto agli atti);

i seguenti pareri (posti agli atti):

- parere di ASL AL – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica (ns. protocollo di acquisizione n. 27297 del 05/04/2018, il quale conclude che: *"Esaminata la documentazione pervenuta, alla luce della normativa vigente in materia, si ritiene che non sussistano fattori ostativi né criticità riguardanti gli aspetti igienico-sanitari di nostra competenza, e pertanto si ritiene che il Piano Esecutivo Convenzionato "Ex Mercato Ortofrutticolo" oggetto di verifica possa essere escluso dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)"*);
- parere della Provincia di Alessandria - Direzione Ambiente – Servizio V.I.A. – V.A.S. – I.P.P.C. (ns. protocollo di acquisizione n. 29334 del 12/04/2018), il quale conclude che *"Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che il progetto non debba essere assoggettato alla successiva fase di VAS, considerando anche che la riqualificazione di un'area di queste dimensioni sulla quale si trovano edifici in evidente stato di abbandono e di degrado apporterà sicuramente un miglioramento alla situazione tuttora esistente"*;
- parere di ARPA Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte sud est (ns. protocollo di acquisizione n. 30345 del 17/04/2018), il quale riporta le seguenti considerazioni conclusive: *"La scrivente Agenzia ritiene che la documentazione presentata sia sufficiente a descrivere lo stato attuale delle matrici e componenti ambientali coinvolte nella proposta di variante e a valutare le possibili ricadute ambientali"*

*legate all'attuazione delle previsioni pianificatorie. Si richiede che il parere motivato argomenta e definisca le strategie e gli indirizzi che l'amministrazione comunale intende perseguire per garantire la compatibilità ambientale degli interventi proposti valutando opportunamente come rendere efficaci le indicazioni fornite dalla scrivente Agenzia in fase di attuazione degli interventi proposti in variante"; il parere ARPA contiene alcune indicazioni/prescrizioni utili a migliorare la compatibilità ambientale della proposta urbanistica;*

il verbale della riunione dell'Organo Tecnico Comunale per la V.I.A. e la V.A.S. che si è svolta in data 02.05.2018 (posto agli atti), che si conclude con il parere motivato dell'Organo Tecnico, nel quale si conclude di non assoggettare il Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), purché vengano recepite le prescrizioni contenute nel parere motivato, necessarie a garantire la sostenibilità ambientale degli interventi proposti e l'integrazione tra tutela dell'ambiente e proposta urbanistica.

#### CONSIDERATO CHE

la considerazione contenuta nel parere ARPA rivolta all'Organo Tecnico Comunale per la definizione della necessità di avviare la fase di valutazione della V.A.S. in applicazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, in caso di presenza di interventi del PEC (sia in fase di cantiere che di utilizzo) rientranti eventualmente nel campo di applicazione della normativa V.I.A., è stata discussa e approfondita sia in sede di Conferenza dei Servizi che in sede di riunione dell'Organo Tecnico Comunale per la V.I.A. e la V.A.S., evidenziando che, alla luce dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. richiamato dalla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, in particolare commi 2, 3 e 3-bis, nel caso di approvazione di un PEC si riterrebbe non applicabile la previsione normativa in questione poiché valida per piani e programmi compresi nelle categorie elencate dallo stesso art. 6 comma 2 lettere a) e b) del D. Lgs. 152/2006 (es. per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per la gestione dei rifiuti, ecc..... e nel caso in cui si rientri nel campo di applicazione dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357);

inoltre in sede di Conferenza dei Servizi il progettista incaricato dal soggetto proponente ha dichiarato che nel PEC in oggetto non sono previste opere o interventi soggetti alla normativa V.I.A., poiché non è prevista la frantumazione delle macerie con recupero di rifiuti in sito, dato che le macerie da demolizione saranno smaltite come rifiuti presso impianti autorizzati e poiché gli interventi sulla viabilità (due rotatorie e una pista ciclabile) non prevedono modifiche dell'aspetto stradale, sia come sede che come assetto della strada.

#### ACQUISITO

in data 31/05/2018 protocollo interno n. 2764 il parere del Servizio Autonomo Polizia Locale – ufficio Traffico, richiesto in sede di convocazione dell'Organo Tecnico Comunale per la V.I.A. e la V.A.S., con il quale viene espresso il nulla osta viabile alla realizzazione delle opere di regolazione a rotatoria delle intersezioni tra viale Michele e via Donizetti e Lungo Tanaro Magenta, così come indicato negli elaborati grafici, a condizione che con la progettazione esecutiva sia verificato il collegamento delle piste ciclabili con quelle esistenti.

#### PRESO ATTO

che, sulla base dei verbali e dei pareri sopra citati, tutti i soggetti intervenuti nel procedimento si sono espressi favorevolmente in merito all'esclusione dalla Fase di Valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano Esecutivo Convenzionato "Ex Mercato Ortofrutticolo", sito in Alessandria, area compresa tra Viale Teresa Michel, Via Donizetti, Via Vinzaglio, Via Rossini - proponente società Habitarea S.r.l..

#### VISTE

le prescrizioni per la realizzazione dell'intervento in oggetto contenute nel parere motivato dell'Organo Tecnico Comunale per la V.I.A. e la V.A.S. e nei sopra citati pareri di ASL AL, ARPA Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est e Provincia di Alessandria.

#### RITENUTO

non necessario sottoporre il Piano Esecutivo Convenzionato "Ex Mercato Ortofrutticolo", sito in Alessandria, area compresa tra Viale Teresa Michel, Via Donizzetti, Via Vinzaglio, Via Rossini - proponente società Habitarea S.r.l., alla fase di Valutazione Ambientale Strategica di cui al Titolo II della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., all'art. 20 della L.R. n. 40/1998, alla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e alla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, vista la vigente normativa, analizzati i contenuti della documentazione predisposta dai tecnici incaricati dal soggetto proponente, visto il verbale della Conferenza dei Servizi e della riunione dell'Organo Tecnico Comunale per la V.I.A. e la V.A.S. con allegato parere motivato e i pareri pervenuti da ASL AL, ARPA Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est e Provincia di Alessandria. DATO ATTO che per la presente determinazione è stato effettuato, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica.

VISTO il Decreto Sindacale n. 67 del 21/12/2017 con cui viene assegnato all'Ing. Marco Italo Neri l'incarico di Direttore del Settore Sviluppo Economico, Marketing territoriale, Sanità, Ambiente e Protezione civile.

VISTO il D.Lgs. 267/2000.

VISTO l'art. 41 dello Statuto Comunale.

VISTI

- il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 14.12.1998 n. 40 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008;
- la D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016;
- la Legge Regionale 05.12.1977 n. 56 e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 41 dello Statuto della Città di Alessandria.

#### **DETERMINA**

1. DI CONCLUDERE il procedimento della Fase di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del Titolo II della Parte Seconda del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., dell'art. 20 della L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i., della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, del Piano Esecutivo Convenzionato "Ex Mercato Ortofrutticolo", sito in Alessandria, area compresa tra Viale Teresa Michel, Via Donizzetti, Via Vinzaglio, Via Rossini, dati catastali Foglio 132 Mappale 344 parte di proprietà Habitarea - proponente società Habitarea S.r.l., con l'esclusione dalla Fase di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per le motivazioni in premessa indicate.
2. DI STABILIRE CHE, in fase di accoglimento ed approvazione del Piano Esecutivo Convenzionato "Ex Mercato Ortofrutticolo", di presentazione della documentazione per il rilascio del Permesso di Costruire e successiva fase di progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi previsti, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
  - a) Con riferimento agli aspetti di impatto acustico, contestualmente al Permesso di Costruire dovrà essere presentata alla Città di Alessandria apposita istanza di autorizzazione in deroga ai valori limite di rumorosità previsti dal vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica, nei tempi e modi previsti dalla D.G.R. 24-4049 del 27.06.2012 e dal Regolamento comunale per l'esercizio delle attività rumorose, oppure una dichiarazione di un tecnico esperto in acustica ambientale che attesti il rispetto dei valori limite di rumorosità durante le attività di cantiere.
  - b) Con riferimento all'impatto acustico, dovranno essere rispettate le indicazioni fornite dal tecnico esperto in acustica ambientale nella Valutazione previsionale di impatto acustico ed evidenziate nella nota del Servizio Tutela dell'Ambiente della Città di Alessandria protocollo n. 8967 del 03/02/2017, nonché le prescrizioni riportate nel parere ARPA già acquisito dal Servizio Tutela dell'Ambiente (Pratica n. G07\_2017\_00101 - ns. protocollo di acquisizione n. 7000 del 27.01.2017); le misurazioni fonometriche di controllo da eseguirsi ad attività insediata e a regime dovranno essere

Determinazione Dirigenziale del 14 giugno 2018 n. 1640 6

effettuate con particolare attenzione in prossimità dei ricettori e nella zona di carico e scarico delle merci.

- c) Al perimetro della zona di carico / scarico merci dovrà essere realizzata per quanto possibile una barriera vegetale sempreverde al fine di mitigare le emissioni sonore.
- d) Con riferimento al rischio sismico, la richiesta di Permesso di Costruire successiva all'approvazione del PEC dovrà contenere un progetto architettonico fattibile dal punto di vista strutturale e sotto il profilo del rispetto delle norme tecniche in materia antisismica emanate ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., anche in relazione alla documentazione disponibile e alle verifiche ed informazioni assunte preliminarmente. Le opere strutturali in progetto dovranno essere conformi alle norme regionali in materia di controllo e di prevenzione del rischio sismico, considerato che la dichiarazione di fattibilità strutturale è un documento da predisporre contestualmente alla documentazione necessaria per l'acquisizione dell'atto di assenso per tutte le categorie di opere ed interventi, indipendentemente dalla rispettiva natura e tipologia. Il tecnico competente incaricato dovrà dichiarare nella Relazione sulle strutture, presentata nell'ambito del Permesso di Costruire, che gli interventi strutturali (riguardanti qualsiasi tipologia di struttura: calcestruzzo, acciaio, C.A., legno e muratura) previsti nel progetto edilizio sono stati dimensionati in linea con le norme tecniche vigenti per la zona sismica 3 di Alessandria, come previsto dalla D.G.R. n.28-13422 del 01.03.2010 integrata dalla D.G.R. n. 65-7656 del 21.05.2014. Ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., le opere relative alla costruzione, riparazione, sopraelevazione di consistenza strutturale sono sottoposte a obbligo di denuncia prima dell'inizio dei lavori.
- e) In fase di cantiere dovranno essere adottati tutti gli opportuni accorgimenti al fine di evitare la dispersione di polveri ed a prevenire il verificarsi di sversamenti accidentali di sostanze contaminanti dai mezzi utilizzati e/o durante le previste lavorazioni. Nel caso in cui tali sversamenti si dovessero verificare, si dovranno immediatamente attivare le misure di prevenzione e le ulteriori procedure operative ed amministrative previste dalla vigente normativa in materia di bonifica di siti contaminati.
- f) Con riferimento alla specifica indagine di caratterizzazione della qualità del suolo e sottosuolo eseguita dal proponente, che ha attestato il rispetto dei valori limite fissati dal D. Lgs. n. 152/2006 nella Tabella 1 – Colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta, entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento finale relativo alla verifica di V.A.S. dovranno essere inviati al Servizio Tutela dell'Ambiente del Comune di Alessandria i certificati analitici delle indagini eseguite sui campioni di terreno.
- g) La gestione dei rifiuti in fase di cantiere dovrà essere conforme alla vigente normativa di settore, le macerie da demolizione dovranno essere smaltite come rifiuti presso impianti autorizzati
- h) Con riferimento alle terre e rocce da scavo, al fine di gestire questi materiali come sottoprodotti escludendoli dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti occorre attuare le indicazioni del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120. In particolare, il proponente o produttore deve attestare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 120/2017, mediante una "autocertificazione" (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare all'Arpa territorialmente competente e al Comune del luogo di produzione, utilizzando il modello di cui all'Allegato 6 del D.P.R. Le attività di scavo, così come quelle di riutilizzo, devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato con l'iter edilizio. Il produttore deve inoltre confermare l'avvenuto utilizzo inviando una specifica Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.) all'autorità competente, all'Arpa competente per il sito di destinazione, al Comune del sito di produzione e al Comune del sito di destinazione, utilizzando il modello di cui all'Allegato 8 del D.P.R..
- i) All'atto del rilascio dell'approvazione del progetto esecutivo dovrà essere coinvolto il Servizio Verde Pubblico, al fine di acquisire un parere per gli aspetti relativi alle aree verdi previste dal PEC.
- j) All'atto del rilascio dell'approvazione del progetto esecutivo, dovrà essere verificata l'adeguatezza delle dimensioni delle due rotonde previste all'incrocio tra Viale Teresa Michel e Lungo Tanaro

Magenta e tra Viale Teresa Michel e Via Donizzetti, in termini di sicurezza del traffico stradale con particolare riferimento all'ingresso / uscita delle autovetture.

- k) All'atto della predisposizione e approvazione del progetto esecutivo, dovrà essere valutata in termini di costi / benefici, anche ambientali, la realizzazione del collegamento della pista ciclabile prevista dal PEC su viale Teresa Michel in raccordo con la pista già esistente su Largo Catania, al fine di completare l'anello ciclabile fino al parco urbano annesso al ponte Meyer, prendendo in considerazione la possibilità di realizzare il prolungamento ciclabile al posto della rotonda prevista nel crocevia di Viale Teresa Michel e Via Donizzetti e valutando quindi la possibilità di sostituire la rotonda con le corsie di predirezione al centro della carreggiata di Viale Michel, con un costo molto inferiore, sempreché sia garantita comunque la sicurezza del crocevia. Il risultato finale di tale valutazione e le relative motivazioni devono essere dettagliatamente descritti e recepiti nel progetto esecutivo redatto dal proponente nonché nell'atto comunale di approvazione di tale progetto.
  - l) Gli edifici in progetto dovranno rispondere a quanto previsto dalle vigenti normative in merito al rendimento energetico in edilizia in riferimento alla prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici.
  - m) Dovranno essere previsti idonei sistemi di recupero delle acque meteoriche (eventualmente utilizzando le vasche di laminazione proposte in progetto) da utilizzare per l'irrigazione delle aree a verde.
  - n) Nell'area destinata parcheggi, dovranno essere realizzate porzioni permeabili a verde quale separazione in testata tra gli stalli dei parcheggi, inoltre dovranno essere messe a dimora essenze arboree di alto fusto (*Acer campestre*, *Celtis australis*, *Carpinus betulus*, *Populus alba*) tra i vari stalli in modo da garantire l'ombreggiamento delle vetture in sosta e migliorare l'inserimento paesaggistico.
  - o) Le aree destinate a verde e le alberature dovranno essere allestite con specie arbustive e arboree autoctone (privilegiando quelle in "zolla" e "pronto effetto"). Le specie potenzialmente idonee sono: farnia (*Quercus robur*), roverella (*Quercus pubescens*), cerro (*Quercus cerris*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), acero campestre (*Acer campestre*), pioppo nero (*Populus nigra*), prugnolo (*Prunus spinosa*), pado (*Prunus padus*), sanguinello (*Cornus sanguinea*), ligustro (*Ligustrum vulgare*), nocciolo (*Corylus avellana*), biancospino (*Crataegus monogyna*), frangola (*Frangula alnus*), berretta da prete (*Euonymus europaeus*), ciavardello (*Sorbus torminalis*), rosa selvatica (*Rosa canina*); possono inoltre essere ritenute idonee alcune essenze domestiche (anche nelle loro forme selvatiche) che possono costituire una sorgente di disponibilità alimentare per la fauna selvatica quali ad es. il ciliegio selvatico (*Prunus avium*), il gelso (*Morus alba*, *Morus nigra*), il noce (*Juglans regia*).
  - p) Dovranno essere attuate buone norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico: tutti gli impianti di illuminazione esterna devono essere realizzati a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico e in particolare dotati di sistemi non disperdenti luce verso l'alto.
  - q) Poiché il sito di intervento è collocato nella classe IIIb  $\alpha$  di pericolosità geomorfologica, gli interventi dovranno conformarsi alle limitazioni urbanistiche previste dall'art. 51 "Prescrizioni geologiche" delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.C..
  - r) Nelle fasi di progettazione esecutiva ed attuativa dei nuovi edifici (e delle aree pertinenti nell'ambito del P.E.C.) si dovrà tenere in considerazione le suddette prescrizioni e raccomandazioni, parte integrante dello strumento urbanistico esecutivo e dei suoi obiettivi, prediligendo comunque le soluzioni correttive o migliorative, qualitative e/o quantitative, indirizzate alla sostenibilità e compatibilità ambientale (es.: miglioramento del bilancio arboreo e del corretto utilizzo massa vegetale, raccordi integrati con il tessuto edilizio e i percorsi esistenti, riduzione effetti igienici ed ambientali negativi, verifiche prima del rilascio dei titoli abilitativi, ecc...).
3. DI STABILIRE CHE eventuali variazioni sostanziali nella fase esecutiva rispetto al progetto originario di Piano Esecutivo sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS dovranno essere sottoposte al parere

dell'Organo Tecnico comunale, per valutare se compatibili con le prescrizioni formulate nella procedura in corso oppure se tali da non poter essere attuate a meno di sottoporle ad un nuovo procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS.

4. DI STABILIRE CHE, come previsto dall'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e dalla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, la conclusione del procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica venga messa a disposizione del pubblico utilizzando la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web della Città di Alessandria.
5. DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione Dirigenziale al Settore Urbanistica e Patrimonio e al Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità e Disability Manager per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, affinché in particolare nelle successive fasi di accoglimento e approvazione del Piano Esecutivo Convenzionato "Valle Luna", di rilascio dei permessi di costruire e di progettazione esecutiva possa tenersi conto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento conclusivo della fase di verifica di V.A.S. e affinché il provvedimento di approvazione definitiva del Piano Esecutivo Convenzionato dia atto della Determinazione Dirigenziale di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica, nonché del recepimento delle indicazioni e prescrizioni stabilite.
6. DI DISPORRE l'invio della presente Determinazione Dirigenziale al soggetto proponente dell'intervento Soc. Habitarea S.r.l. e ai seguenti soggetti con competenza ambientale intervenuti nel procedimento:
  - ARPA Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est;
  - ASL AL – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
  - Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente – Servizio V.I.A. – V.A.S. – I.P.P.C.
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Alessandria per giorni 15.
9. DI INFORMARE che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., gli interessati possono proporre, entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

**IL DIRETTORE**

**F.to Ing. Marco Neri**

IL DIRETTORE NERI MARCO ITALO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 14 giugno 2018

**ATTESTAZIONI E VISTI**  
**SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.**

Il Responsabile del 1810000000 - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE, SANITÀ, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE, Ing. Neri Marco Italo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 14 giugno 2018

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

**Publicata all'albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1974 il 15 giugno 2018 e per giorni 15**

**IL DIRETTORE  
Dott.ssa Rosella Legnazzi**